

Legge regionale 11 dicembre 1980, n. 95 (BUR n. 67/1980)

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1980, N. 10**

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 10, si interpreta nel modo seguente:

"Fino a che non sia sancito con apposita legge l'ordinamento definitivo degli uffici regionali, in correlazione al conferimento delle deleghe di funzioni amministrative agli Enti locali, le unità flessibili o pluridisciplinari la cui attività può essere coordinata da un Dirigente, cui è conferita la funzione di coordinamento ai sensi e nei limiti dell'art. 39 della legge 24 agosto 1979, n. 65, sono individuate secondo i seguenti criteri:

- 1) le unità organizzative flessibili o pluridisciplinari devono avere campi di attività che interessino la sfera delle competenze di più Dipartimenti o di Servizi regionali così che l'azione della Regione o di suoi Organi sia data, sotto l'aspetto legislativo, programmatico, operativo e di controllo, dalla risultante della attività congiunta delle strutture interessate;
- 2) ove l'attività di nuove unità organizzative flessibili o pluridisciplinari oltre a quelle già in atto al livello di Servizi, ovvero di sezioni del Dipartimento Piani, Programmi e Legislativo, debba essere coordinata da un Dirigente, cui sia conferita la funzione di coordinamento ai sensi e nei limiti dell'art. 39 della legge 24 agosto 1979, n. 65, ciò dovrà essere espressamente previsto dalle norme istitutive delle stesse unità".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.